



RE/31179

31 OTT. 2017

Al Presidente dell'Assemblea Capitolina
On.le Marcello De Vito

Al Direttore della Direzione Supporto
Giunta e Assemblea Capitolina e servizi
amministrativi ed informatici del
Segretariato

Oggetto: *Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare recante "Regolamento per l'attività sportiva nelle strutture scolastiche dei Municipi - Centri Sportivi Municipali - Revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 163/2003." Prot. n. RC/34210/2016.*

Con riferimento alla richiesta formulata da codesta Presidenza con nota prot. n. RQV 2352 del 10 febbraio 2017, in merito all'espletamento della funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rappresenta quanto segue.

Sulla proposta prot. RC/34210/2016, richiamata in oggetto, risultano acquisiti il parere del Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili (prot. n. RC/36854 del 24 novembre 2016) e quello della Ragioneria Generale (prot. n. RC/7168 del 3 marzo 2017 e prot. del 31 ottobre 2017).

Nel merito, si evidenzia che il parere di regolarità tecnica è condizionato all'adozione di alcune prescrizioni che allo stato non risultano recepite e quello di regolarità contabile risulta contrario.

L'attività istruttoria svolta da questo Segretariato ha evidenziato ulteriori profili di criticità, con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 7 del testo, ove si introduce una regolamentazione di dettaglio dei contenuti degli atti di gara afferenti le future procedure di affidamento (es. modalità di presentazione della domanda, composizione della commissione giudicatrice, ecc.). Ciò in aperto contrasto con il riparto di competenze dettato dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Parimenti non accoglibile, per le medesime ragioni, appare l'ipotizzata approvazione, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, del disciplinare di affidamento.

Desti inoltre perplessità la disciplina, introdotta all'art. 11, in materia di allungamento della durata della concessione, rimanendo non regolata la concreta modalità operativa in mancanza di un algoritmo che correli la tipologia dell'intervento effettuato, il relativo valore economico ed il conseguente differimento temporale.

Da ultimo, ma non per importanza, emerge come la generale previsione dell'applicazione dell'istituto della concessione dei servizi, operata all'art. 2 del testo regolamentare proposto, comporti la indifferenziata caratterizzazione di tutti i centri sportivi municipali quali impianti

ROMA



(segue)

contraddistinti da rilevanza economica, precludendo la specifica valutazione "caso per caso" espressamente indicata dall'A.N.AC. nella Delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016.

Tenuto conto dei diversi profili evidenziati, talora comportanti riflessi sulla legittimità delle prescrizioni dettate, si ritiene che la proposta, nel suo complesso, non possa essere favorevolmente esitata.

Il Direttore della Direzione
Supporto giuridico / amministrativo
agli Organi e all'Amministrazione

Giovanni Serra

Il Segretario Generale

Pietro Paolo Miletì

Il Vice Segretario Generale Vicario

Mariarosa Turchi